



(Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi comprensivo del Capitolo relativo alla
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI)

16. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Al fine di consentire l'attivazione delle procedure contemplate dalla normativa è necessario che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento informino il datore di lavoro (dirigente scolastico) della loro situazione, mediante esibizione di certificazione medica.

A seguito di tale comunicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro adotterà i provvedimenti prescritti dal D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità); in particolare:

- verranno adottate misure per evitare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro;
- qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Si consiglia inoltre di raccogliere copia di eventuali documentazioni relative alla certificata immunizzazione e/o avvenuta vaccinazione, che potrebbe rendersi necessaria per la valutazione del rischio biologico.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo saranno estese alle studentesse (ed a qualsiasi altro soggetto) in età fertile (comprese stagiste, tirocinanti, volontarie,..), e verranno diffuse, in assenza di altre indicazioni, dal coordinatore di classe ad inizio anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Elena Osnaghi

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)



Ds Elena Osnaghi
17/09/2026 12:55:13